

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

Circolare n. 34 M.I.SA (85) 8

Prot. n° 25536/4106

Roma, 29 novembre 1985

OGGETTO: Presenza di ferrocisterne o autocisterne cariche di prodotti infiammabili all'interno di scali ferroviari.

Pervengono a questo Ministero, da parte di alcune Prefetture e Comandi dei vigili del fuoco, quesiti in merito al pericolo che può derivare, per la pubblica incolumità, per la prolungata sosta in scali ferroviari di carri cisterna recanti forti quantitativi di prodotti infiammabili, con particolare riferimento al g.p.l.

Al riguardo, su conforme parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si formulano le seguenti considerazioni:

1) la sosta permanente dei carri cisterna in un qualsiasi scalo ferroviario viene ad assumere caratteristiche di deposito abusivo di g.p.l. in quanto non autorizzato nè in possesso dei requisiti di sicurezza prescritti dalle norme in vigore.

2) Il trasporto del g.p.l. con ferrocisterne deve essere attuato secondo quanto prescritto dalle norme sul trasporto delle merci pericolose; pertanto la permanenza dei carri in ambito ferroviario deve essere limitata ai tempi tecnici necessari al carico, al trasporto, alle soste imposte da esigenze di traffico e di smistamento ed alla consegna della merce al destinatario, escludendo tassativamente qualsiasi sosta, sia negli scali che altrove, motivata da carenza ricettiva del deposito del destinatario.

3) Il titolare della società deve commisurare l'afflusso dei carri al deposito alla capacità di stoccaggio del parco serbatoi, in guisa che la permanenza dei carri nell'ambito dello stabilimento risulti limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico senza ampliarne abusivamente la potenzialità, tenendo in sosta autocisterne o ferrocisterne negli stabilimenti o in zone limitrofe con grave pericolo per la pubblica incolumità.

Le SS.LL. sono pregate di dare agli organi competenti le necessarie disposizioni al fine di ottemperare a quanto sopra indicato.